



Decreto Dirigenziale n.338 del 16/10/2015

Dipartimento 53 - Politiche territoriali

Direzione Generale 8 – Lavori Pubblici e Protezione Civile

Oggetto dell'Atto:

Rinnovo della concessione per n. 7 attraversamenti in sub-alveo del Torrente Solofrana in Castel San Giorgio e Mercato San Severino con una condotta convogliante gas metano - metanodotto derivazione Castellammare - Torre Annunziata DN 300 (12") 24 bar. Richiedente: SNAM Rete Gas S.p.A. Pratica 166/A.

Il Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio Protezione Civile

PREMESSO:

- che, con istanza pervenuta in data 08/05/2015 n. 320450, la Soc. SNAM Rete Gas S.p.A. con sede legale in S. Donato Milanese - Piazza S. Barbara n. 7 e uffici in Napoli alla Via G. Ferraris n. 66/F, C.F. e n. Iscriz. al Registro delle Imprese di Milano 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271 (di seguito indicata con "ditta" o "concessionario"), ha fatto richiesta di rinnovo della concessione rilasciata con Decreto n. 31720 del 23.11.1970 e già rinnovata con decreto dirigenziale n. 3111 del 23.12.2002, scaduto il 12.08.2008, relativa a n. 7 attraversamenti in sub-alveo del Torrente Solofrana in Castel San Giorgio e Mercato San Severino con una condotta convogliante gas metano - metanodotto derivazione Castellammare – Torre Annunziata DN 300 (12") 24 bar;
- che la pratica ha n. di reg. 166/A;
- che la ditta ha effettuato il versamento di € 954,80 in data 14/07/15 a congruaggio delle somme dovute per oneri di concessione a tutto il 2015 e ha effettuato il versamento di € 1736,00 in data 14/07/15 per costituzione di deposito cauzionale, pari a 2 annualità del canone base, con versamento mediante bonifico bancario;

CONSIDERATO:

- ▲ che dalla documentazione tecnica integrativa pervenuta in data 08/05/15 n. 320450, ed in particolare dalle relazioni di compatibilità idrauliche redatte dall'ing. Francesco Pellegrino, si rileva, per ogni singolo attraversamento, quanto segue:
- ▲ 1° attr. in loc. Torrione del Comune di Mercato San Severino: "la verifica di compatibilità idraulica dell'attraversamento in prossimità del ponte della linea ferroviaria tra le stazioni di Codola e Mercato San Severino è stata soddisfatta considerando che la portata di piena con periodo di ritorno pari a 100 anni transita nel canale con franchi di sicurezza sufficienti tali da scongiurare la possibilità esondazione locale e di venuta a giorno della condotta, posta a circa 2,60 m al di sotto del livello del letto del corso d'acqua";
- ▲ 2° attr. in loc. Costa del Comune di Mercato San Severino: "la verifica di compatibilità idraulica in corrispondenza del tratto confinato nello scatolare in c.a. della variante del 2° attraversamento è stata soddisfatta considerando che la portata di piena con periodo di ritorno pari a 100 anni transita nel canale con franchi di sicurezza sufficienti tali da scongiurare la possibilità esondazione locale e fenomeni di dissesto che possano interessare la posa della condotta del metanodotto esistente che si attesta a circa 4,60 m da fondo dello scatolare del tratto tombinato del torrente Solofrana";
- ▲ 3° attr. in loc. S. Maria a Favore del Comune di Castel San Giorgio: "la verifica di compatibilità idraulica dell'attraversamento è stata soddisfatta considerando che la portata di piena con periodo di ritorno pari a 100 anni transita nel canale con franchi di sicurezza sufficienti tali da scongiurare la possibilità esondazione locale e di venuta a giorno della condotta del metanodotto, posta a circa 2,50 m al di sotto della quota di fondo dell'alveo in c.a.";
- ▲ 4° attr. in loc. Piazza del Galdo del Comune di Mercato San Severino: "la verifica di compatibilità idraulica dell'attraversamento è stata soddisfatta considerando che la portata di piena con periodo di ritorno pari a 100 anni transita nel canale con franchi di sicurezza sufficienti tali da scongiurare la possibilità esondazione locale e di venuta a giorno della condotta del metanodotto, posta a circa 3,30 m al di sotto della quota di fondo dell'alveo in c.a.";
- ▲ 5° attr. in loc. Sant'Eustachio del Comune di Mercato San Severino: "la verifica di compatibilità idraulica dell'attraversamento è stata soddisfatta considerando che la portata di piena con periodo di ritorno pari a 100 anni transita nel canale con franchi di sicurezza sufficienti tali da scongiurare la possibilità esondazione locale e di venuta a giorno della condotta del metanodotto, posta a circa 5,20 m al di sotto della quota di fondo dell'alveo in c.a.";
- ▲ 6° attr. in loc. Codola del Comune di Castel San Giorgio: "la verifica di compatibilità idraulica dell'attraversamento è stata soddisfatta considerando che la portata di piena con periodo di ritorno pari a 100 anni transita nel canale con franchi di sicurezza sufficienti tali da scongiurare la possibilità esondazione locale e di venuta a giorno della condotta del metanodotto, posta a circa 3,90 m al di sotto della quota di fondo dell'alveo in c.a.";
- ▲ 7° attr. in loc. Codola del Comune di Castel San Giorgio: "la verifica di compatibilità idraulica dell'attraversamento è stata soddisfatta considerando che la portata di piena con periodo di ritorno pari a 100 anni transita nel canale con franchi di sicurezza sufficienti tali da scongiurare la possibilità esondazione locale e di venuta a giorno della condotta del metanodotto, posta a circa 3,35 m al di sotto della quota di fondo dell'alveo in c.a.";

- ▲ che i grafici allegati per ogni singolo attraversamento, ne illustrano con sufficiente dettaglio le caratteristiche e la esatta ubicazione;
- ▲ che, la Soc. SNAM svolge periodici controlli volti a rilevare la regolarità delle condizioni di funzionalità, efficienza e conservazione dei manufatti secondo programmi diversificati in relazione alla tipologia della rete;
- ▲ che non si sono rilevati motivi ostativi al rinnovo della concessione;
- ▲ che, con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 5154 del 20.10.2000 per l'emissione dei Decreti di concessione in materia di opere idrauliche veniva delegato il Settore del Genio Civile di Salerno, oggi denominato Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio Protezione Civile, in attuazione del Regolamento n. 12 del 15/12/2011, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 475 del 10/09/2012;
- ▲ che risulta acquisita agli atti la dichiarazione del Dirigente U.O.D. (prot. interno n. 795 del 06/10/15) e del Responsabile del Procedimento e titolare del provvedimento (prot. interno n. 796 del 06/10/15) ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013;

Dato atto dell'intervenuta verifica dell'assenza di conflitto di interessi;

Visto il R.D. n. 523 del 25.7.1904 (T.U. sulle opere idrauliche);

Visto il R.D. n. 368 dell'8.5.1904 (T.U. sulle opere di bonifica);

Visto il D. Lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.

Visto l'art. 89 D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;

Visto l'art. 19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;

Vista la L. R. n. 47 del 25.10.1978;

Visto il D. Lgs 112 del 31.03.1998;

Vista la Legge n. 183/1989;

Vista la circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;

Vista la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;

Vista la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000;

Vista la Delibera di G. R. n. 5784 del 28.11.2000;

Visto il D. L.vo n. 165 del 30.03.2001;

Vista la L. R. n. 7 del 30.04.2002;

Vista la Delibera di G. R. n. 2075/2005;

Vista la Delibera di G.R. n. 488 del 31.10.2013;

Vista la L. R. n. 3 del 16.01.2014;

Vista la L.R. n. 4 del 16.01.2014;

Vista la Delibera di G.R. n.92 del 01.04.2014;

Vista la L. R. n. 1 del 05/01/2015;

Ritenuto che l'istanza possa essere accolta;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile di P.P. 14 geom. Renato Sarconio e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso in qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rinnovare alla Soc. SNAM Rete Gas S.p.A., come sopra generalizzata, la concessione per n. 7 attraversamenti in sub-alveo del Torrente Solofrana nei comuni di Castel San Giorgio e Mercato San Severino con una condotta convogliante gas metano - metanodotto derivazione Castellammare – Torre Annunziata DN 300 (12") 24 bar, come da documentazione tecnica agli atti a firma dell'ing. Francesco Pellegrino e geom. Rosario Roscigno e sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

- la validità della presente concessione avrà decorrenza dal 12.08.2008 (data di scadenza della precedente concessione) e scadenza al 31.12.2026; al termine la Ditta dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione da richiedersi 1 anno prima della scadenza;
- la concessione viene rilasciata ai soli fini idraulici ai sensi del R. D. n. 523/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o parere previsti dalle vigenti leggi;

- l'importo del canone, stabilito in via provvisoria e salvo conguaglio per l'anno 2015 in €. 954,80 comprensivi della maggiorazione di cui alla L.R. n. 1/72, e salvo eventuali conguagli, viene di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT. Il deposito cauzionale è infruttifero e verrà restituito, a richiesta dell'interessato, al ripristino dello stato dei luoghi, previo accertamento da parte dei funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;
- il pagamento del canone deve effettuarsi entro il 31 Marzo di ogni anno – sul C/C n. 21965181, codice tariffa 1520 intestato alla Tesoreria della Regione Campania, ovvero mediante bonifico bancario, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;
- le opere non potranno essere modificate rispetto ai grafici che, agli atti, costituiscono parte integrante del presente decreto;
- il concessionario è obbligato alla manutenzione delle opere e a vigilare affinché le stesse vengano utilizzate nei limiti per cui sono state progettate e per la destinazione d'uso specificata;
- il concessionario dovrà adottare ogni accorgimento atto ad evitare ogni possibile interferenza con il regolare deflusso delle acque;
- il concessionario resta fin d'ora obbligato ad eseguire, a propria cura e spese, eventuali opere accessorie o interventi di qualsiasi tipo che si dovessero rendere necessari, anche in futuro, sia per assicurare il buon regime idraulico del corso d'acqua, sia per intervenute esigenze di pubblica utilità, su semplice richiesta dell'Amministrazione Regionale concedente, pena la decadenza della concessione stessa con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;
- la concessione è revocabile in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione Regionale, sia nel caso che il concessionario manchi alle disposizioni del presente decreto, sia nel caso che l'Amministrazione, per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione. In tal caso nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà allo stesso;
- l'Amministrazione Regionale resterà in ogni caso sollevata da ogni e qualsiasi danno alla struttura, alle opere accessorie, ai servizi, ecc., a cose e a persone, per eventuali danni comunque rivendicati da terzi, nei cui confronti il concessionario rimane unico responsabile;
- il decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;
- Il concessionario è sempre tenuto ad osservare ed attuare le finalità per le quali è rilasciata la presente concessione e non può destinare il bene demaniale oggetto di concessione per altri usi non espressamente consentiti;
- è fatto comunque divieto di usi o atti che possano risultare in contrasto con il buon regime delle acque, con le esigenze della difesa idraulica e con altri usi dei beni del demanio idrico legalmente assenti;
- sono fatti salvi i diritti demaniali, quelli dei terzi, nonché eventuali servitù prediali e demaniali;
- sono cause della cessazione della titolarità della concessione idraulica le seguenti fattispecie: scadenza senza rinnovo; revoca; rinuncia. La scadenza della concessione comporta l'effetto risolutivo automatico della concessione stessa, in mancanza di un formale atto di rinnovo, con conseguente estinzione del titolo concessorio. La concessione potrà essere revocata dal Genio Civile, previa notifica all'interessato per: a) violazione delle norme di cui al R.D. n. 523 del 25.07.1904; b) incompatibilità con sopravvenute necessità di pubblica utilità; c) accertamento di effetti dannosi causati dalle opere al regime del corso d'acqua; d) riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del Genio Civile, in relazione ad inadempienze o mancato rispetto degli obblighi cui è tenuto il concessionario; e) mutamento, senza autorizzazione, dell'uso previsto e autorizzato. La rinuncia alla concessione idraulica deve essere comunicata in forma scritta. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia;
- la Regione Campania si riserva altresì il diritto di sospendere o modificare la concessione, anche parzialmente e in qualunque momento, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato e/o si presentino ragioni di pubblico interesse e/o di ordine pubblico e/o di sicurezza e/o di igiene e/o di sanità, secondo le modalità previste dalla L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
- è possibile il rinnovo della concessione con atto formale, a meno di motivi ostativi, a condizione che il concessionario produca, 1 anno prima della scadenza, formale richiesta indirizzata alla Giunta regionale della Campania – Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno, completa degli atti amministrativi e tecnici normativamente previsti, previa espressa istruttoria da parte del Genio Civile stesso. E' escluso il rinnovo tacito;

- in relazione alla fase di esercizio delle opere, il concessionario è tenuto: a mantenere in regolare stato di funzionamento tutte le opere ed i manufatti oggetto di concessione, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, rimanendo esclusivo responsabile di qualsivoglia danno possa derivare a pregiudizio di persone e/o cose, alla proprietà pubblica e/o privata, e ponendo in essere tutte le misure necessarie allo scopo, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua; ad adottare ogni cautela ed accorgimento atto a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque manomissione anche da parte di terzi, tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità che lo caratterizza;
- il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che dovessero verificarsi, a persone o cose, in conseguenza di deficienze tecniche o costruttive o per carente manutenzione delle opere;
- il concessionario dovrà lasciare libero accesso lungo il corso d'acqua al personale addetto alla sorveglianza;
- il concessionario resta obbligato a tutti gli adempimenti derivanti dalle disposizioni normative nelle materie urbanistico-edilizia, paesaggistica, artistica, storica, archeologica, sanitaria, ambientale ed in genere vigenti per le opere in argomento, essendo la presente concessione resa esclusivamente ai sensi del R.D. 523/1904;
- il decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;
- è fatto obbligo al concessionario di adempiere a tutte le prescrizioni contenute in pareri e nulla osta eventualmente rilasciati da altri Enti, se non in contrasto con il presente decreto;
- tutte le spese in conseguenza del presente atto sono a carico della Soc. Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese, Piazza S. Barbara n. 7 e uffici in Napoli alla Via G. Ferraris n. 66/F.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato:

- al Dipartimento delle Politiche Territoriali; (53)
- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile; (53 - 08);
- al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali; (55)
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (55 - 13);
- alla Unità Operativa Dirigenziale Gestione delle Entrate Regionali (55 - 13 - 03);
- al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- al Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno;
- al Comune di Mercato San Severino;
- al Comune di Castel San Giorgio.

Biagio Franza